

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MORANDI, CANETTI, COSSUTTA, BACICCHI, BONAZZI, BOLLINI, FERMARIELLO, GUERRINI, MAFFIOLETTI, MODICA, PIERALLI, STEFANI e TEDESCO TATÒ Giglia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1979

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per l'ampliamento dell'esercizio del credito sportivo a favore delle società ed associazioni sportive

ONOREVOLI SENATORI. — Una più diffusa consapevolezza dell'importanza delle attività motorie e della pratica sportiva ha determinato nel Paese un forte aumento della domanda di impianti sportivi; tale domanda è così intensamente aumentata da indurre le forze sociali, culturali, sindacali e politiche a considerare lo sport come un diritto per i cittadini e un dovere per lo Stato. Ne sono prova i quattro disegni di legge per la riforma dello sport presentati in Parlamento nella VII legislatura e le dichiarazioni di impegno dei segretari dei partiti nel corso dell'ultima campagna elettorale.

Questa domanda così consistente ed esplicita è nata nel tempo alla pari di molte altre trasformazioni di comportamenti, di abitudini, di cultura, ma è stata in particolare stimolata e prodotta dal lavoro di propa-

ganda e dalla attività concreta di decine di migliaia di società sportive, delle loro federazioni e associazioni di promozione, che sono un patrimonio collettivo prezioso e dalla cui collaborazione sarebbe errato prescindere soprattutto in un momento in cui è così forte il pericolo e la preoccupazione di una grave disgregazione sociale; tanto più errato, se si considera che le risposte a queste crescenti richieste dei cittadini sono state inadeguate, nonostante l'impegno di non pochi comuni per la realizzazione di impianti — come dimostra il fatto che l'Istituto per il credito sportivo ha concesso a tutto il 1978 mutui per la realizzazione di 3.452 impianti e che sempre nello stesso periodo il flusso delle richieste di mutuo è salito a lire 191,5 miliardi — ed a causa soprattutto delle inadempienze dello Stato che, addirittura

tura, ricava introiti dallo sport invece che finanziarlo.

Occorre, dunque, da un lato, aumentare le disponibilità dell'Istituto per il credito sportivo — potenziandone la capacità di intervento — e, dall'altro, procedere all'allargamento della sua sfera di azione interessando nuovi soggetti e sostenendo il programma pluriennale per non lasciare inespresa ogni risorsa e possibilità.

Nella costruzione di nuovi impianti sportivi è dunque una giusta scelta democratica il coinvolgere direttamente quelle stesse forze (le società sportive, le federazioni e gli enti di promozione sportiva) così partecipi del processo di sviluppo della domanda e aprire loro la possibilità di accesso ai finanziamenti dell'Istituto per il credito sportivo, riservati finora ai soli enti locali. Il riconoscimento di questo diritto può aiutare a combattere le chiusure corporative, ponendole di fronte alla responsabilità di una collaborazione nelle scelte, negli indirizzi, nelle realizzazioni, con chiarezza di obiettivi e di finalità, in un rapporto attivo con l'ente locale, la cui azione in questo campo non è né cancellata né indebolita ma solo integrata.

La partecipazione è dunque il principio generale che informa il disegno di legge; l'obiettivo concreto deve essere in effetti la possibilità di costruire impianti in maggior numero, più rapidamente e con una migliore utilizzazione dei finanziamenti. Ciò non avverrà automaticamente, ma solo attraverso una serie di condizioni e garanzie che, insieme, danno alla iniziativa il suo completo senso positivo.

La prima garanzia è il rapporto con l'ente locale, al quale comunque deve essere riservato il diritto di priorità di intervento; inoltre all'ente locale — cui spetta la formulazione, la gestione, il controllo dei piani urbanistici e dei loro programmi di attuazione — deve spettare pure la verifica della tipologia degli impianti, della loro destinazione e collocazione, dei tempi di attuazione, dei rapporti dei vari impianti fra di loro e con le altre attrezzature per il tempo libero e la cultura e con le aree verdi. La possibilità e la capacità di decisione e di con-

trollo da parte dell'ente locale è fondamentale per evitare il moltiplicarsi ripetitivo di impianti, in un pericoloso moto centrifugo dal quale emergerebbero solo spontaneismo e privilegi.

Il rapporto fra ente locale e forze dello sport deve viceversa garantire l'applicazione di una politica di piano; non solo, ma anche favorire sia una organizzazione equilibrata del territorio, intervenendo nelle zone abbandonate o più depresse, sia una organizzazione equilibrata della comunità sociale, intervenendo nelle grandi aree metropolitane sovraffollate, dove più forti sono la tensione e i pericoli di disgregazione.

L'apertura dell'accesso al credito sportivo da parte delle società sportive e delle loro organizzazioni è solo uno dei punti di intervento il cui valore si afferma compiutamente nel complesso dei provvedimenti e degli interventi che dovranno essere adottati in favore delle attività fisico-sportive: la legge quadro di riforma dello sport; i piani di sviluppo dello sport nella scuola, nelle Forze armate e nei luoghi di lavoro; la riforma degli istituti di educazione fisica (ISEF) e la loro trasformazione in facoltà universitarie; la risoluzione del rapporto fra sport e riforma sanitaria con il potenziamento della medicina sportiva; e, infine, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1975, che conferisce poteri in materia di sport alle Regioni.

Ed è proprio su quest'ultimo e fondamentale campo di intervento che occorrerà far leva poichè le Regioni più di ogni altro saranno in grado di esprimere una concreta capacità di intervento, aprendo la via alla utilizzazione di tutte le risorse. Uno dei primi possibili interventi delle Regioni potrà essere quello relativo alle agevolazioni sul costo del tasso di interesse sui mutui concessi dall'Istituto per il credito sportivo, al fine di equipararli a quelli attuati dalla Cassa depositi e prestiti e per favorire, anche per questa via, quel necessario raccordo che può esistere tra gli interventi dei comuni e i piani o i programmi regionali di sviluppo dello sport.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dai seguenti:

« Il credito viene esercitato, altresì, nella forma, con le modalità e per le finalità di cui al precedente comma, a favore delle società ed associazioni costituite senza fine di lucro per l'esercizio delle attività sportive, aventi personalità giuridica, riconosciute dal CONI, e delle associazioni nazionali di promozione sportiva, nonché delle società ad esse affiliate.

Gli enti e le società di cui al precedente comma, prima di inoltrare la richiesta di mutuo, debbono ottenere dal consiglio comunale competente per territorio un attestato di benessere circa la rispondenza dell'impianto alle previsioni di sviluppo delle attività sportive riguardanti la zona interessata e agli strumenti urbanistici vigenti, con esplicito riferimento all'obbligo dei richiedenti di stipulare una convenzione che preveda l'utilizzazione dell'impianto stesso da parte della comunità locale.

Copia di tale delibera dovrà poi essere allegata alla documentazione necessaria per l'ottenimento del mutuo.

L'Istituto potrà concedere mutui anche con l'acquisizione di idonee garanzie reali, mobiliari e immobiliari, personali e fidejussorie, da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione.

Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della metà ».

**Art. 2.**

La lettera e) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, modificato con legge 10 maggio 1973, n. 278, è sostituita dalla seguente:

« e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinquanta volte

quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2, da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

All'articolo 4 citato è aggiunto il seguente secondo comma:

« Le obbligazioni emesse dall'Istituto possono essere acquisite dalle aziende di credito per l'assolvimento degli obblighi in materia di investimenti in titoli a reddito fisso ».

#### Art. 3.

L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto può concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalità della presente legge, con le disponibilità di un fondo speciale da costituirsi presso l'Istituto medesimo e da alimentarsi con il versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1,50 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonchè con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza sia anteriormente che posteriormente alla costituzione dell'Istituto ».

#### Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto i contributi di cui all'articolo 5 saranno concessi, con preferenza, agli enti mutuatari siti nelle zone depresse carenti di impianti sportivi ».

#### Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione dell'Istituto, al quale compete anche la concessione

dei contributi di cui all'articolo 5, è composto:

dal presidente;

da tre membri designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze;

da due membri designati dalla giunta esecutiva del CONI;

da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;

da un membro designato da ciascun altro partecipante purchè la sua quota di partecipazione non sia inferiore a lire 1 miliardo.

Qualora vi siano partecipanti che abbiano singolarmente conferito quote inferiori al suddetto importo, essi avranno diritto a designare un loro rappresentante comune in seno al consiglio per ogni miliardo di lire di quote complessive di partecipazione ».